Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 333

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 novembre 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 333 DEL 29 NOVEMBRE 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 94: **Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni: Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1975-1985; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1977-1987; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1978-1988, effettuate il 20 novembre 1978.

(9238)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **751.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Unversità degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 192 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono apportate le seguenti modifiche:

La scuola di specializzazione in allergologia e immunologia clinica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in allergologia.

La scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale.

La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria.

La scuola di specializzazione in allergologia e immunologia clinica di cui agli articoli 203, 204, 205, 206, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in allergologia.

La scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio di cui agli articoli 224, 225, 226, 227, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale.

L'art. 235, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 235. — La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva ha sede presso l'istituto di igiene e conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo della stessa materia della specializzazione, o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 236. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 237. — Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di ottanta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 238. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 239. — Il corso si articola in un biennio propedeutico seguito da un biennio differenziato con cinque orientamenti e precisamente:

a) sanità pubblica;
b) igiene e tecnica ospedaliera;
c) igiene del lavoro;
d) igiene e medicina scolastica;
e) laboratorio.

Art. 240. — Il piano di studi è il seguente:

PRIMO BIENNIO

1° *Anno*:

metodologia statistica e biometria;
educazione sanitaria;
psicologia;
microbiologia ed immunologia I;
parassitologia;
epidemiologia generale e metodologia;
profilassi generale;
sociologia medica e antropologia culturale.

2° *Anno*:

microbiologia e immunologia II;
patologia e clinica delle malattie infettive;
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive I;
patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale I;
demografia e statistica sanitaria;
legislazione e programmazione sanitaria.

SECONDO BIENNIO

a) Orientamento di « sanità pubblica »:

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene dell'età evolutiva;
igiene del lavoro;
igiene ed assistenza dell'anziano.

4° *Anno*:

igiene edilizia e dell'aggregato urbano;
igiene ospedaliera;
organizzazione del territorio e programmazione sanitaria;
medicina di comunità;
economia sanitaria;
elementi di diritto amministrativo.

b) Orientamento di « igiene e tecnica ospedaliera »:

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere; arredamenti ed impianti tecnologici;
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;
organizzazione e funzionamento degli ospedali I;
elementi di diritto e legislazione ospedaliera.

4° *Anno*:

organizzazione e funzionamento degli ospedali II;
compiti ed attribuzioni della direzione sanitaria;
formazione professionale e compiti del personale ospedaliero;
programmazione ospedaliera e medicina di comunità;
assistenza psichiatrica;
aspetti socio-sanitari dell'ospitalismo;
aspetti economici della gestione ospedaliera.

c) Orientamento di « igiene del lavoro »:

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
epidemiologia e profilassi delle malattie del lavoro;
tecnica ed economia degli impianti industriali;
tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
igiene dell'ambiente di lavoro I.

4° *Anno*:

igiene dell'ambiente di lavoro II;
elementi di diritto e legislazione del lavoro;
psicologia del lavoro;
prevenzione degli infortuni;
politica del territorio ed insediamenti industriali;
igiene del lavoro e medicina di comunità.

d) Orientamento di « igiene e medicina scolastica »:

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
clinica delle malattie dell'età evolutiva;
epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età evolutiva;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
auxologia normale e patologica;
psicologia dell'età evolutiva.

4° *Anno*:

servizi di medicina scolastica;
edilizia ed arredamento scolastico;
elementi di pedagogia;
assistenza parascolastica;
educazione sanitaria nella scuola;
legislazione scolastica;
igiene mentale.

e) Orientamento di « laboratorio »:

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale I;
metodi e dosaggi biologici per il controllo dell'inquinamento ambientale;
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche I;
microscopia applicata all'igiene;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie I.

4° *Anno*:

metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale II;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie II;
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche II;
ispezione e controllo degli alimenti;
elementi di informatica.

Gli esami relativi alle discipline svolte con insegnamento biennale verranno sostenute alla fine di detti insegnamenti. I corsi saranno completati da insegnamenti complementari scelti dalla scuola tra i seguenti:

Materie complementari:

automazione del sistema ospedaliero;
biochimica applicata;
climatologia;
diritto sanitario internazionale;
elementi di medicina legale;
genetica umana;
geologia applicata all'igiene;
idrologia;
igiene dei climi tropicali;
igiene dei trasporti;
igiene militare;
igiene rurale;
istituzioni di matematiche;
micologia;
radioprotezionistica.

A giudizio della scuola possono essere indicati come complementari anche altri insegnamenti regolarmente attivati nei corsi di laurea di ciascuna Università.

I corsi saranno integrati da un tirocinio pratico di durata comunque non inferiore a tre mesi, da svolgersi durante il secondo biennio.

Art. 241. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 242. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in igiene e medicina preventiva, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 243, 244, relativi alla scuola di specializzazione in medicina nucleare, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina nucleare

Art. 243. — La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha sede presso l'istituto di medicina nucleare ed è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materie affini.

Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

La scuola conferisce il diploma di specialista in medicina nucleare. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono tre.

Il primo anno di corso è identico a quello della scuola di specializzazione in radiologia ed è da essa mutuabile.

Art. 244. — Gli insegnamenti per il conseguimento del diploma di specialista in medicina nucleare sono così distribuiti nei tre anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radiodiagnostica e radioterapia oncologica):

a) fisica: con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria;

b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;

c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione ed archiviazione;

d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno*:

a) teoria dei tracciati;

b) elementi di radiochimica;

c) applicazioni di diagnostica I;

d) tecniche di misure di radioattività.

3° *Anno*:

a) applicazioni diagnostiche II;

b) applicazioni terapeutiche;

c) radioprotezione e legislazione applicate.

I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.

Il numero di iscritti in corso alla scuola è di nove.

La frequenza è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento verrà svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti a specialisti, ecc.

Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie dovranno avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa. Gli allievi al termine di ogni anno dovranno superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, dovranno elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.

La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale di cui all'art. 252 muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria.

L'art. 259, relativo alla scuola di specializzazione in radiologia è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 259. — La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia ed è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine. Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso di diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

La scuola conferisce i seguenti diplomi:

a) diploma di specializzazione in radiodiagnostica.

Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro;

b) diploma di specializzazione in radioterapia oncologica.

Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro.

La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi di radiodiagnostica e radioterapia oncologica.

Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica):

a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);

b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;

c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;

d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune alla radioterapia oncologica):

a) anatomia patologica;

b) apparecchiature e tecniche radiologiche;

c) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);

d) radiopatologia;

e) dosimetria applicata.

3° *Anno*:

a) tecniche speciali e relativa semeiotica I;

b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati I.

4° *Anno*:

a) tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAC) II;

b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati II.

Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radioterapia oncologica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radiodiagnostica):

a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);

b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;

c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione, archiviazione;

d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune a radiodiagnostica):

a) anatomia patologica;

b) apparecchiature e tecniche radiologiche;

c) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);

d) radiopatologia;

e) dosimetria applicata.

3° *Anno*:

a) oncologia generale;

b) oncologia clinica I;

c) tecniche radioterapiche.

4° *Anno*:

a) oncologia clinica II;

b) fondamenti di terapia chirurgica dei tumori;

c) radioterapia clinica;

d) trattamento del canceroso in fase avanzata.

I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.

Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di quaranta da ripartirsi annualmente fra i vari corsi di diploma previsti dall'art. 2.

La frequenza pratica (internato) è obbligatoria e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei.

L'insegnamento verrà svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti, ecc.

Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, dovranno avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa. Gli allievi al termine di ogni anno dovranno superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Per conseguire il diploma di specializzazione, gli allievi, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, dovranno elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1978
Registro n. 122 *Istruzione, foglio n.* 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1978, n. 752.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 274, terzo comma - è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica è stabilito in trenta per ogni anno di corso per un totale di novanta iscritti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1978
Registro n. 122 *Istruzione, foglio n.* 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1978, n. 753.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 385, relativo agli ordinamenti delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è modificato nel modo seguente:

L'ordinamento della scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1977, n. 1255, è modificato nel senso che l'ultimo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

« Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1978
Registro n. 122 *Istruzione, foglio n.* 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1978, n. 754.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lorenzo e di S. Biagio, in Acquasparta.

N. 754. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Todi 24 agosto 1977, n. 428/77, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Lorenzo, in frazione Rosaro del comune di Acquasparta (Terni), e di S. Biagio, in frazione Casigliano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1978
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 109

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 1978.

Approvazione dell'elenco n. 8 delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che attua la delega di cui all'art. 1 della citata legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 25 del predetto decreto 24 luglio 1977, n. 616, che detta norme per il trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui agli articoli 22 e 23 dello stesso decreto;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio 16 luglio 1978, 29 agosto 1978, 9 settembre 1978, 16 ottobre 1978, 30 ottobre 1978, 14 novembre 1978 e 20 novembre 1978, con i quali — ai sensi del settimo comma dello art. 25 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 — sono stati approvati, rispettivamente, gli elenchi n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6 e n. 7 delle IPAB - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa;

Considerato che la commissione prevista dal citato art. 25, nominata con decreto del Presidente del Consiglio 23 dicembre 1977, con nota 10 novembre 1978 n. VT 382.25.AG/626 ha comunicato un ottavo elenco delle IPAB - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa;

Visti gli atti relativi;

Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi del settimo comma dello stesso art. 25 sopracitato, all'approvazione dell'elenco anzidetto;

Decreta:

E' approvato, ai sensi del settimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'elenco n. 8 delle IPAB - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa, elenco che comprende i seguenti enti:

1) asilo infantile-scuola materna - S. Biagio a Frassineto (Arezzo);

2) asilo infantile « S. Giustino Martire » - S. Giustino Valdarno-Loro Ciuffenna (Arezzo);

3) asilo infantile « Zacchiroli » - Castignano (Ascoli Piceno);

4) asilo infantile « Acerbis » - Olera-Alzano Lombardo (Bergamo);

5) scuola materna « Achille Carsana » - Alzano Lombardo (Bergamo);

6) scuola materna « Alessandra Benvenuti » - Valtesse-Bergamo;

7) asilo infantile « Angelo Morandi » - Songavazzo (Bergamo);

8) asilo infantile « Annunciata Baiguini » - Qualino-Costa Volpino (Bergamo);

9) asilo infantile « Antonia Noli Marenzi » - Telgate (Bergamo);

10) asilo infantile « Antonio Magnetti » - Cisano Bergamasco (Bergamo);

11) asilo infantile « Antonio Faccanoni » - Sarnico (Bergamo);

12) scuola materna « Angelo Pedretti » - Presezzo (Bergamo);

13) asilo infantile « Aresi » - Brignano Gera d'Adda (Bergamo);

14) asilo infantile « Arioli Dolci » - Piazzatorre (Bergamo);

15) asilo infantile « Arioli Dolci » - Treviolo (Bergamo);

16) asilo infantile - Almenno S. Salvatore (Bergamo);

17) asilo infantile - Brembate Sopra (Bergamo);

18) asilo infantile (scuola materna) - Lovere (Bergamo);

19) asilo infantile - Pontida (Bergamo);

20) scuola materna-asilo infantile - Colognola (Bergamo);

21) asilo infantile « Astori » - Dossena (Bergamo);

22) asilo infantile « Benigno Crespi » - Nembro (Bergamo);

23) asilo infantile - Borgo Santa Caterina - Bergamo;

24) asilo infantile - Branzi (Bergamo);

25) asilo infantile « Clara Maffei » - Clusone (Bergamo);

26) asilo infantile « E. Olivari » - Romano di Lombardia (Bergamo);

27) opera pia-asilo infantile « Francesco Galliccioli » - Rovetta (Bergamo);

28) asilo infantile « Giovanna di Savoia » - S. Gervasio d'Adda (Bergamo);

29) scuola materna-asilo infantile « G. Volpi » - Castro (Bergamo);

30) asilo infantile « Lavinia Storti » - Bossico (Bergamo);

31) asilo infantile « Lavinia Storti » - Chiuduno (Bergamo);

32) asilo infantile « Mistri » - Vertova (Bergamo);

33) asilo infantile « Don Angelo Franini » - Pradalunga (Bergamo);

34) asilo infantile « Pozzi » - Almenno S. Bartolomeo (Bergamo);

35) asilo infantile della provvidenza - Boccaleone (Bergamo);

36) scuola materna « Regina Margherita » - Bonate Sotto (Bergamo);

37) asilo infantile « Sac. Giovanni Palamini » - Parre (Bergamo);

38) asilo infantile-scuola materna « S. Carlo » Spinone al Lago (Bergamo);

39) asilo infantile « S. Giacomo » - Sedrina (Bergamo);

40) asilo infantile « Sant'Antonio di Padova » - Adrara S. Rocco (Bergamo);

41) asilo infantile « San Giuseppe » - Castel Rozzone (Bergamo);

42) asilo infantile « San Giuseppe » - Comun Nuovo (Bergamo);

43) asilo infantile « S. Giuseppe » - Poscante-Zogno (Bergamo);

44) asilo infantile-scuola materna « S. Giovanni Battista » - Albino (Bergamo);

45) asilo infantile « SS. Innocenti » - Brembilla (Bergamo);

46) scuola materna - Trescore Balneario (Bergamo);

47) asilo infantile « T. Tagliaferri » - Vilminore di Scalve (Bergamo);

48) asilo infantile « Umberto I » - Cologno al Serio (Bergamo);

49) asilo infantile-scuola materna « Umberto I » - Stezzano (Bergamo);

50) asilo infantile « Sacra Famiglia » - Villongo (Bergamo);

51) opera pia « Pellizzari » - Valenza (Alessandria);

52) scuola femminile arti e mestieri « don Luigi Neri » - Ripe (Ancona);

53) opera pia « Barcaroli » - Morro d'Alba (Ancona);

54) scuola di avviamento al lavoro « Francesco Saverio Palmieri » - Monopoli (Bari);

55) scuola materna « G. Cristini - A. Franchi » - Marone (Brescia);

56) istituto femminile di istruzione elementare e professionale - Catanzaro;

57) asilo infantile « Achille Brioschi » - Grandate (Como);

58) asilo infantile « Gianotti » - scuola materna - Erba (Como);

59) scuola materna « Antonio Lucini » - Sorto-Blevio (Como);

60) scuola materna « Antonio Nava » - Lecco (Como);

61) scuola materna « Angelo e Carolina Catelli » - Lurate Abbate (Como);

62) asilo infantile « Angelo Custode » - Musso (Como);

63) asilo infantile « Antonietta Sala Nobili » - Viganò (Como);

64) asilo infantile « Antonio Carcano » - Somana-Mandello del Lario (Como);

65) asilo infantile « Annunciata » - Porlezza (Como);

66) asilo infantile « Arcelazzi » - Canzo (Como);

67) asilo infantile « Antonio Ronzoni » - Vighizzolo-Cantù (Como);

68) asilo infantile - Albese con Cassano (Como);

69) asilo infantile - Arcelasco-Erba (Como);

70) asilo infantile - Binago (Como);

71) asilo infantile - Buccinigo-Erba (Como);

72) asilo infantile - Camerlata-Como;

73) asilo infantile-scuola materna « L. Minoletti » Carate Lario-Carate Urio (Como);

74) asilo infantile - Colico (Como);

75) asilo infantile - Laglio (Como);

76) asilo d'infanzia - Lambrugo (Como);

77) asilo infantile - Lenno (Como).

Roma, addì 23 novembre 1978

Il Presidente: ANDREOTTI

(9355)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1978.

Autorizzazione al comune di Menaggio a contrarre un mutuo per eseguire i lavori di ampliamento e sistemazione dell'edificio destinato a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la deliberazione consiliare n. 76 del 18 luglio 1977 del comune di Menaggio;

Vista la decisione con la quale il comitato regionale di controllo, sezione di Como della regione Lombardia approva in data 17 agosto 1977 la deliberazione consiliare n. 76 del 18 luglio 1977 riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 95.000.000 per l'ampliamento e la sistemazione dell'edificio destinato a sede della pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di sistemare ed ampliare l'edificio destinato a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire i lavori di ampliamento e sistemazione dell'edificio destinato a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma del tecnico comunale geom. Brega Aramis, il comune di Menaggio è autorizzato a contrarre con la Direzione generale della cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 95.000.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre anni dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di detto mutuo è concesso ai termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di Menaggio un contributo straordinario nella misura di L. 9.586.000 annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo) per la durata di anni quindici.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1975 fino all'esercizio 1989.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo d'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Menaggio il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Con successivo provvedimento, del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 1° agosto 1978

p. *Il Ministro di grazia e giustizia*
SPERANZA

p. *Il Ministro dell'interno*
DARIDA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1978
Registro n. 22 Giustizia, foglio n. 121

(8723)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1978.

Sostituzione di un componente del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

Visto il proprio decreto 7 aprile 1977, bilancio trasporti (Direzione generale M.C.T.C. ed aviazione civile), registro n. 3, foglio n. 205, con il quale sono stati nominati i componenti effettivi e supplenti del comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Vista la lettera 56.581/OR/2 in data 2 agosto 1978, con la quale l'Associazione nazionale delle imprese di trasporti automobilistici (A.N.I.T.A.) ha comunicato di aver designato il dott. Giacomo Sarzina, già componente supplente, quale suo rappresentante effettivo in seno al comitato centrale in sostituzione del comm. Costantino Bellomi ed il dott. Gaudenzio Marrocchi, quale componente supplente;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Giacomo Sarzina è chiamato a far parte, in qualità di componente effettivo, del comitato centrale dell'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi in rappresentanza della Associazione nazionale delle imprese dei trasporti automobilistici in sostituzione del comm. Costantino Bellomi.

Il dott. Gaudenzio Marrocchi è chiamato a far parte, in qualità di componente supplente del comitato centrale suindicato in rappresentanza dell'Associazione nazionale delle imprese dei trasporti automobilistici (A.N.I.T.A.) ed in sostituzione del dott. Giacomo Sarzina, nominato componente effettivo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 settembre 1978

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1978
Registro n. 6 Trasporti, foglio n. 339

(9195)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1978.

Sostituzione del commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale delle Ferrovie calabro-lucane.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge citata il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse di soccorso per il personale dipendente dalle aziende autoferrotranviarie;

Considerato che l'ing. Armando Belli, commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale delle Ferrovie calabro-lucane ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Salvatore Guarrella è nominato commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale delle Ferrovie calabro-lucane in sostituzione dell'ing. Armando Belli, dimissionario.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 20 ottobre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

(8868)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1978.

Norme di attuazione per l'eventuale operatività della garanzia dello Stato, nonché per la rivalsa agli enti interessati degli eventuali oneri di cambio concernenti i prestiti esteri contratti ai sensi dell'art. 33 della legge 8 agosto 1977, n. 546, recante norme per la ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 546, recante norme per la ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976;

Visto, in particolare, l'art. 33 della menzionata legge n. 546 il quale, fra l'altro, dispone che:

a) all'onere di lire 3.050 miliardi derivante dall'attuazione della legge medesima si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso ad operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare anche nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche (CREDIOP) o con altri istituti di credito a medio o lungo termine;

b) per la provvista dei fondi per la concessione dei suddetti mutui il Consorzio di credito per le opere pubbliche, singolarmente o congiuntamente con altri istituti di credito a medio o lungo termine, può essere autorizzato a contrarre prestiti all'estero sui quali è concessa la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula o dell'erogazione dei prestiti;

c) con decreto del Ministro del tesoro saranno stabilite le norme di attuazione per l'eventuale operatività della garanzia dello Stato, nonché per la rivalsa agli enti interessati degli eventuali oneri di cambio concernenti i prestiti contratti, stipulando, all'uopo, ove occorra, apposita convenzione con l'Ufficio italiano dei cambi (UFFICIO);

Ritenuto, per la certezza dei cambi e per l'ordinato e tempestivo svolgimento delle operazioni in valuta connesse con l'eventuale operatività della garanzia statale, nonché per la rivalsa agli enti interessati degli eventuali oneri di cambio, di avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Gli enti creditori dei prestiti esteri assunti a norma dell'art. 33 della legge 8 agosto 1977, n. 546, dal Consorzio di credito per le opere pubbliche, singolarmente o congiuntamente con altri istituti di credito a medio o lungo termine, qualora questi ultimi non adempiano, alla scadenza, all'obbligo del pagamento della quota o delle quote di capitale o della quota di interessi del prestito o dei prestiti contratti con gli enti medesimi e garantiti dallo Stato a norma del suddetto art. 33, daranno comunicazione di tale inadempienza al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione IX, chiedendo che venga resa operante la garanzia dello Stato.

Ricevuta tale comunicazione, il Ministero del tesoro inviterà l'istituto inadempiente a far fronte al proprio obbligo.

Qualora, malgrado l'invito, l'istituto dovesse persistere nella propria inadempienza, il Ministero del tesoro, in relazione alla garanzia prestata, provvederà, nel tempo strettamente occorrente, a corrispondere all'ente creditore e per il tramite dell'Ufficio italiano dei cambi, l'importo della quota di capitale e della quota di interessi insolute.

A tal fine l'UFFICIO, su richiesta del Ministero del tesoro, provvederà a corrispondere all'ente creditore gli importi delle suddette quote contrattualmente dovute, addebitando al Tesoro il relativo controvalore in lire al conto di cui al successivo art. 5.

A seguito dei pagamenti effettuati al creditore, il Ministero del tesoro è surrogato nei diritti che questi aveva nei confronti del debitore.

Art. 2.

In dipendenza della garanzia di cambio accordata dal Tesoro ai prestiti assunti all'estero dal Crediop e dagli altri istituti di credito, a termine dell'art. 33 della legge 8 agosto 1977, n. 546, il Crediop e gli istituti medesimi cederanno all'Ufficio italiano dei cambi (UFFICIO), per la negoziazione contro lire, in base alle norme valutarie al momento vigenti, la valuta ricavata dai prestiti stessi.

Il cambio medio ufficiale in base al quale è avvenuta la cessione di valuta, l'importo di questa e il controvalore in lire italiane, saranno dall'UFFICIO comunicati al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione IX.

Il Crediop e gli altri istituti di credito di cui al primo comma chiederanno, in base alle norme valutarie vigenti, all'UFFICIO la valuta occorrente per il pagamento, alle scadenze contrattuali previste, delle quote di capitale e di interessi dei prestiti garantiti.

L'acquisto avverrà nella stessa valuta precedentemente ceduta e al cambio già applicato ai sensi del successivo art. 4 (scarto escluso) maggiorato dello scarto nella misura vigente *protempore.*

L'UFFICIO comunicherà al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione IX, il cambio medio ufficiale in base al quale è avvenuta la cessione della valuta agli istituti suddetti, nonchè l'importo della valuta stessa ed il controvalore in lire italiane.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dello scarto suddetto, sia in sede di cessione che di acquisto della divisa da parte dei beneficiari, sono dovuti quale corrispettivo dell'attività svolta dall'UFFICIO e delle eventuali anticipazioni di somme necessarie in caso di aumento del cambio.

Art. 3.

Il Ministero del tesoro trasmetterà all'Ufficio italiano dei cambi copia dei decreti di autorizzazione e di garanzia relativi ai prestiti assunti all'estero dal Crediop e dagli altri istituti di credito ai sensi dell'art. 33 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Gli istituti suddetti notificheranno al Ministero del tesoro ed all'UFFICIO copia conforme dei contratti di prestito stipulati con gli enti mutuanti e degli eventuali atti modificativi dei contratti medesimi.

Art. 4.

L'UFFICIO effettuerà la negoziazione contro lire del ricavo in valuta dei prestiti esteri contratti dal Crediop e dagli altri istituti di credito, ai sensi del precedente art. 2, in base al cambio medio ufficiale del giorno in cui gli perverrà l'offerta di cessione, diminuito dello scarto nella misura vigente *protempore.*

L'offerta di cessione della valuta dovrà pervenire all'UFFICIO almeno con due giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di regolamento.

La richiesta della valuta necessaria per il rimborso delle quote di capitale e di interessi dovrà essere avanzata all'UFFICIO, dagli istituti beneficiari dei prestiti, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di regolamento nei confronti dell'ente creditore estero, e la negoziazione avverrà in base al cambio medio ufficiale valido due giorni lavorativi precedenti la data di regolamento nei confronti dell'ente creditore estero maggiorato dello scarto nella misura vigente *protempore.*

L'UFFICIO darà corso alle richieste conformi a quanto precedentemente previsto e provvederà, altresì, a trasferire i relativi importi in divisa all'ente mutuante con valuta del giorno di regolamento previsto da ogni contratto di prestito.

Nei casi di richieste pervenute oltre i termini previsti o che siano comunque irregolari, la garanzia dello Stato non copre il rischio di ulteriori aumenti del cambio verificatisi nell'intervallo di tempo fra la scadenza stabilita per il rimborso e la data in cui l'operazione di acquisto della divisa venga in concreto effettuata.

Art. 5.

Gli importi in lire derivanti dalle eventuali differenze in più o in meno verificatesi per effetto della diversità dei cambi medi ufficiali applicati nelle operazioni di rimborso delle quote di capitale e di pagamento delle quote interessi dei prestiti contratti, rispetto al cambio a cui il Crediop e gli altri istituti di credito hanno negoziato con l'UFFICIO, ai sensi del precedente art. 2, la valuta proveniente dai prestiti stessi, nonchè il controvalore in lire degli eventuali importi corrisposti dall'UFFICIO medesimo a norma dell'art. 1 del presente decreto, saranno accreditati o addebitati dall'Ufficio italiano dei cambi al Ministero del tesoro in apposito conto fruttifero al tasso reciproco annuo pari al tasso ufficiale di sconto via via vigente nel tempo, secondo quanto verrà stabilito nella convenzione da stipulare col predetto UFFICIO.

Art. 6.

Gli eventuali oneri dipendenti dall'applicazione del presente decreto faranno carico agli appositi capitoli da istituirsi, a norma dell'art. 33 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 e corrispondenti per gli anni futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1978
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 184

(9008)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1978.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 15 dello statuto del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime nel testo modificato con delibera 31 maggio 1951, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1951, n. 1635;

Visto il proprio decreto 29 luglio 1976, con il quale, tra l'altro, è stato ricostituito il consiglio di amministrazione del Fondo nazionale di previdenza suindicato;

Vista la nota n. 135/78 ls del 26 giugno 1978, con la quale la Federazione italiana autoferrotranvieri e internavigatori — in sostituzione del sig. Dino Matteotti, membro del consiglio stesso in rappresentanza degli impiegati dipendenti da imprese di spedizione, su designazione della federazione medesima, dimissionario — ha designato il sig. Sergio Serra;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Sergio Serra è nominato membro del consiglio di amministrazione del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime in rappresentanza degli impiegati dipendenti da imprese di spedizione, in sostituzione del sig. Dino Matteotti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 28 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9069)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Silan, con sede in Bologna e stabilimenti a Zingonia, Carpi e Novi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuova Silan, con sede in Bologna e stabilimenti a Zingonia (Bergamo), Carpi e Novi (Modena);

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 settembre 1977 al 21 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Nuova Silan, con sede in Bologna e stabilimenti a Zingonia (Bergamo), Carpi e Novi (Modena), è prolungata fino al 21 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9304)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Bologna e Genova della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978 e 17 maggio 1978, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile al 26 agosto 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna e Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Bologna e Genova della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 26 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuata rispettivamente nel comprensorio del P.I.C. di Bologna e nella provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9302)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Pavia e Firenze della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 5 aprile 1978 e 17 maggio 1978, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile al 26 agosto 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano e Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Pavia e Firenze della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 26 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato rispettivamente nei comuni di Pavia e di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9303)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Torino e di Settimo Torinese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978 e 17 maggio 1978, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile al 26 agosto 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Torino e di Settimo Torinese (Torino) della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 26 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Torino e di Settimo Torinese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9300)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Casandrino, Reggia di Portici, Bari, Palermo, Catania della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978 e 17 maggio 1978, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile al 26 agosto 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro interessati;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Casandrino (Napoli), Reggia

di Portici (Napoli), Bari, Palermo, Catania della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 26 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9301)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Alessandria, Varese e Piacenza della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978 e 17 maggio 1978, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile al 26 agosto 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino e Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Alessandria, Varese e Piacenza della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 26 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato rispettivamente nel comune di Alessandria, nel comune di Varese e nella provincia di Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9299)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Roma della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978 e 17 maggio 1978, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 26 agosto 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Roma della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 26 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuata nei comuni di Roma e Pomezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9297)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Silan, con sede in Bologna e stabilimenti a Zingonia, Carpi e Novi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuova Silan, con sede in Bologna e stabilimenti a Zingonia (Bergamo) Carpi e Novi (Modena);

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1978 e 2 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 settembre 1977 al 21 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Silan, con sede in Bologna e stabilimenti a Zingonia (Bergamo), Carpi e Novi (Modena), è prolungata fino al 21 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1978

Il Ministro: Scotti

(9305)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° ottobre 1977;

Visti i decreti ministeriali 4 settembre 1978 e 5 settembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1978

Il Ministro: Scotti

(9268)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calze e maglie operanti nel comune di Spirano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 2 gennaio 1978, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore calze e maglie operanti nel comune di Spirano (Bergamo), con effetto dal 13 gennaio 1977;

Visti i decreti ministeriali 2 maggio 1978, 6 giugno 1978, 15 giugno 1978, 28 luglio 1978 e 26 settembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore calze e maglie operanti nel comune di Spirano (Bergamo);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 2 gennaio 1978 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calze e maglie operanti nel comune di Spirano (Bergamo), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1978

Il Ministro: Scotti

(9272)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 6 agosto 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma, con effetto dal 1° luglio 1976;

Visti i decreti ministeriali 29 settembre 1977, 31 ottobre 1977, 11 marzo 1978, 15 giugno 1978 e 10 luglio 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 6 agosto 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9271)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale della società OMSA, in Faenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 24 febbraio 1978, concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della società OMSA, con sede legale e stabilimento in Faenza;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 10 ottobre 1977;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalla società OMSA di Faenza;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società OMSA di Faenza, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9269)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla sede amministrativa milanese della società OMSA, in Faenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 24 febbraio 1978, concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della società OMSA, con sede legale e stabilimento in Faenza e sede amministrativa in Milano;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 10 ottobre 1977;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalla sede amministrativa milanese della società OMSA di Faenza;

Considerato che per una parte dei lavoratori interessati, il periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, si è protratto oltre il mese di aprile 1978;

Ritenuta l'opportunità di estendere anche a questi lavoratori il beneficio di cui al decreto 5 ottobre 1978;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il beneficio di cui al decreto ministeriale 5 ottobre 1978, concernente il prolungamento della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale della sede amministrativa milanese della società OMSA di Faenza, è esteso ai lavoratori per i quali il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento predetto dall'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, scade entro la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9270)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1978.

Ulteriore rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale del 20 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 24 marzo 1978, con il quale sono state, fra l'altro, indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli dell'agricoltura e dell'alimentazione ed in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato, e le stesse sono state fissate per la data del 29 ottobre 1978;

Visto il decreto ministeriale del 20 settembre 1978, con il quale, su invito dell'ufficio organizzazione della pubblica amministrazione, le elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione sono state rinviate al 10 dicembre 1978;

Considerato che con fonogramma n. 8913/8/775/12/3 del 31 ottobre 1978, l'ufficio organizzazione della pubblica amministrazione, nel far presente l'imminente scadenza dei termini procedurali e l'impossibilità di pervenire all'approvazione delle modifiche del regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, ha invitato le amministrazioni dello Stato a rinviare al 25 marzo 1979 la data delle elezioni già fissata per il 10 dicembre 1978;

Ritenuta, pertanto, la necessità di rinviare ulteriormente le elezioni di che trattasi;

Decreta:

Sono rinviate al 25 marzo 1979 le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli dell'agricoltura e dell'alimentazione ed in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato, già fissate per il 10 dicembre 1978.

Le elezioni avranno, pertanto, luogo il 25 marzo 1979 dalle ore 8 alle ore 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 9 novembre 1978

Il Ministro: MARCORA

(9340)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Torino;

Viste le dimissioni del dott. Piero Fassio da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria.

Vista la nota n. 7555 del 25 agosto 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Torino ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dott. Fausto Amerio in sostituzione del dott. Piero Fassio, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Fausto Amerio è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Torino in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del dott. Piero Fassio, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9199)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1978.

Proroga al 31 dicembre 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Cornaredo e di Milano, via Corsica, nonchè dalla sede amministrativa, tecnica e commerciale di Milano della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978 e 8 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 1° ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Cornaredo (Milano) e di Milano, via Corsica, nonché dalla sede amministrativa, tecnica e commerciale di Milano della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano. è prolungata al 31 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9298)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2301/78 del consiglio, del 29 settembre 1978, che fissa il numero di licenze che possono essere rilasciate alle navi battenti bandiera della Norvegia che esercitino attività di pesca nelle zone di pesca di 200 miglia degli Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 2302/78 del consiglio, del 29 settembre 1978, relativo all'applicazione della decisione n. 3/78 della commissione mista CEE-Austria — transito comunitario — che modifica l'allegato II dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria che semplifica le formalità degli scambi di merci tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Grecia e la Turchia, dall'altro, in caso di rispedizione di dette merci dall'Austria.

Decisione n. 3/78 della commissione mista CEE-Austria — transito comunitario — del 28 luglio 1978, che modifica l'allegato II dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria che semplifica le formalità negli scambi di merci tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Grecia e la Turchia, dall'altro, in caso di rispedizione di dette merci dall'Austria.

Pubblicati nel n. L 276 *del* 30 *settembre* 1978.

(255/C)

Regolamento (CEE) n. 2303/78 della commissione, del 2 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2304/78 della commissione, del 2 ottobre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2305/78 della commissione, del 29 settembre 1978, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2306/78 della commissione, del 29 settembre 1978, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2307/78 della commissione, del 28 settembre 1978, che sottopone ad autorizzazione le importazioni in Francia di guanti originari della Malesia.

Regolamento (CEE) n. 2308/78 della commissione, del 2 ottobre 1978, che stabilisce per la campagna 1978/1979 il periodo più rappresentativo per lo smercio dei semi comunitari di ricino.

Regolamento (CEE) n. 2309/78 della Commissione, del 2 ottobre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1613/71 che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi del riso e delle rotture di riso nonché i relativi importi correttori.

Regolamento (CEE) n. 2310/78 della commissione, del 2 ottobre 1978, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2311/78 della commissione, del 2 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Pubblicati nel n. L 278 *del* 3 *ottobre* 1978.

(256/C)

Regolamento (CEE) n. 2312/78 della commissione, del 3 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2313/78 della commissione, del 3 ottobre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2314/78 della commissione, del 3 ottobre 1978, che fissa l'importo dell'integrazione per i semi di ricino.

Regolamento (CEE) n. 2315/78 della commissione, del 3 ottobre 1978, che fissa il prelievo speciale applicabile al burro neozelandese importato nel Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 2316/78 della commissione, del 3 ottobre 1978, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi della zona VII.

Regolamento (CEE) n. 2317/78 della commissione, del 3 ottobre 1978, che fissa l'importo da detrarre dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 2318/78 della commissione, del 3 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 279 *del* 4 *ottobre* 1978.

(257/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « L'Isola dei Ciurli », in Terracina.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1978 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « L'Isola dei Ciurli », in Terracina (Latina), composto dai signori:

Presidente:

Demuro dott. Giovanni.

Membri:

Aprile dott. Angelo;
Porfiri Beniamino.

(9213)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Olevano Prima », in Olevano Romano

Con decreto ministeriale 10 novembre 1978, i poteri conferiti al sig. Raffaele Mannella, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Olevano Prima », in Olevano Romano (Roma), sono stati prorogati fino al 28 febbraio 1979.

(9214)

Sostituzione del commissario liquidatore della soc. cooperativa Edile bollatese - Società cooperativa a r.l., in Bollate, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1978 l'avv. Bentivoglio Ravasio Piergiuseppe è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Edile bollatese - Società cooperativa a r.l., in Bollate (Milano), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione dell'avv. Fortunato Soldati, deceduto.

(9215)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Circolo familiare - Società cooperativa a r.l., in Cesate, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1978 il dott. Bavastro Iberto è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Circolo familiare - Società cooperativa a r.l., in Cesate (Milano), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 24 febbraio 1971, in sostituzione dell'avvocato Fortunato Soldati, deceduto.

(9216)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia « Nuova Nervi - Società cooperativa a r.l. », in Genova.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1978 il sig. Vito Traversa è stato nominato, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, liquidatore della società cooperativa edilizia « Nuova Nervi - Società cooperativa a r.l. », in Genova, costituita per rogito dott. Luciano Segalla in data 27 giugno 1957, rep. n. 15596, in sostituzione del rag. Fulvio Cabria.

(9217)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e consumo La Moderna - Società cooperativa a r.l., in Lecco, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1978 il rag. Giovanni Bianconi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e consumo La Moderna - Società cooperativa a r.l., in Lecco (Como), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione dell'avv. Fortunato Soldati, deceduto.

(9218)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Autotrasportatori G. Garibaldi, in Milano

Con decreto ministeriale 9 novembre 1978 il dott. Giordano Seri è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Autotrasportatori G. Garibaldi, in Milano, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in sostituzione del dott. Francesco Paolo Amoroso, deceduto.

(9219)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Edificatrice Cislianopoli, in Cisliano

Con decreto ministeriale 9 novembre 1978 il dott. Mantovani Franco è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Edificatrice Cislianopoli, in Cisliano (Milano), sciolta ai sensi dell'art. 2455 del codice civile, in sostituzione dell'avvocato Fortunato Soldati, deceduto.

(9220)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sardegna.

Con decreto 23 ottobre 1978, n. 194 il dott. Silverio Andreozzi è stato nominato presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sardegna, in sostituzione del dott. Dario Scano.

(9276)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Firenze:

« 280-FI »: Parigi Vasco, via del Mezzetta, 2/F.

Provincia di Milano:

« 249-MI »: Massa Mario, piazza S. Maria Beltrade, 1;
« 373-MI »: Mainardi Ettore, viale Gorizia, 8;
« 390-MI »: Bergomi & Faravelli S.n.c., via G. Spontini, 3;
« 498-MI »: Iotti Alfredo di Iotti Giuliano, via Col di Lana, 6/A.

(9132)

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che un punzone è stato smarrito. Si diffidano gli eventuali detentori del punzone a restituirlo all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Varese:

« 195-VA » (un punzone): Puricelli Luciano, in Gallarate, via Bettolino, 2.

(9133)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 230

Corso dei cambi del 24 novembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	849,05	849,05	849,25	849,05	848,90	849,05	848,95	849,05	849,05	849,05
Dollaro canadese	721,45	721,45	723,40	721,45	723,26	721,45	721,55	721,45	721,45	721,45
Franco svizzero	493,21	493,21	493 —	493,21	493,12	493,21	493,18	493,21	493,21	493,20
Corona danese	159,65	159,65	159,75	159,65	159,68	159,65	159,60	159,65	159,65	159,65
Corona norvegese	165,46	165,46	165,60	165,46	165,45	165,46	165,52	165,46	165,46	165,45
Corona svedese	192,37	192,37	192,65	192,37	192,40	192,37	192,40	192,37	192,37	192,40
Fiorino olandese	407,24	407,24	407,75	407,24	407,25	407,24	407,37	407,24	407,24	407,25
Franco belga	28,10	28,10	28,13	28,10	28,10	28,10	28,09	28,10	28,10	28,10
Franco francese	192,43	192,43	192,25	192,43	192,35	192,43	192,45	192,43	192,43	192,45
Lira sterlina	1646,50	1646,50	1648,50	1646,50	1645,50	1646,50	1646,70	1646,50	1646,50	1646,50
Marco germanico	441,74	441,74	442,40	441,74	441,90	441,74	441,96	441,74	441,74	441,75
Scellino austriaco	60,402	60,402	60,35	60,402	60,46	60,40	60,39	60,402	60,402	60,40
Escudo portoghese	18,21	18,21	18,13	18,21	18,18	18,21	18,16	18,21	18,21	18,20
Peseta spagnola	11,888	11,888	11,89	11,888	11,87	11,88	11,887	11,888	11,888	11,88
Yen giapponese	4,374	4,374	4,38	4,374	4,37	4,37	4,372	4,374	4,374	4,37

Media dei titoli del 24 novembre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,100
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	99,525
» 5 % (Ricostruzione)	100,475
» 5 % (Città di Trieste)	100,725
» 5 % (Beni esteri)	100,500
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,475
» 5,50 % » » 1968-83	83,775
» 5,50 % » » 1969-84	81,225
» 6 % » » 1970-85	80,050
» 6 % » » 1971-86	78,200
» 6 % » » 1972-87	76,300
» 9 % » » 1975-90	84,325
» 9 % » » 1976-91	83,375
» 10 % » » 1977-92	88,350
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,325

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,200
» » » » 1-10-1979	101,250
» » » » 1- 1-1978/80	100,700
» » » » 1- 3-1978/80	100,650
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,400
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,925
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,600
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,450
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,800
» » » 10 % 1- 1-1981	95,350
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,200
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,500
» » » 12 % 1- 4-1982	98,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 novembre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	849 —
Dollaro canadese	721,50
Franco svizzero	493,195
Corona danese	159,67
Corona norvegese	165,49
Corona svedese	192,385
Fiorino olandese	407,305
Franco belga	28,095
Franco francese	192,44
Lira sterlina	1646,60
Marco germanico	441,85
Scellino austriaco	60,396
Escudo portoghese	18,185
Peseta spagnola	11,887
Yen giapponese	4,373

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a diciotto posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;
Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1977, n. 748;
Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973, registro n. 36 Finanze, foglio n. 201, che stabilisce le piante organiche e la denominazione delle qualifiche risultanti con effetto dal 12 dicembre 1972 e per ciascun ruolo delle carriere direttive del Ministero delle finanze dall'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1978, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 189, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, con il quale è stato stabilito il programma di esami per i concorsi per la nomina a chimico in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a diciotto posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici.

Un sesto dei posti di cui sopra è riservato ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti dell'amministrazione finanziaria con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata, purchè in possesso di uno dei titoli di studio prescritti e del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Il possesso, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in chimica o in chimica industriale o laurea di ingegnere chimico o laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Gli aspiranti debbono essere forniti, altresì, dal diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico.

B) Età non superiore ai 35 anni.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono elevazione di detto limite, l'età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarant'anni o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i candidati che siano dipendenti di ruolo dello Stato si applica l'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, debbono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso o ad una delle intendenze di finanza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio ed il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) la lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel programma d'esame;

11) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nella legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè nel comma secondo dell'art. 1 del presente bando). I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero o ad una delle intendenze di finanza, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero o dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando, nonchè certificato attestante il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di precedenza o preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alla lettera *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio, del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare nei termini stabiliti i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e), g)* dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di far riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Prima prova:

chimica merceologica, tecnologica ed analitica.

Seconda prova (pratica):

analisi chimica quantitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti (tempo concesso: 16 ore in due turni di 8 ore).

COLLOQUIO

Il colloquio verte sulle materie oggetto della prova scritta e di quella pratica e comprende inoltre:

strumentazione chimica: principi e metodi analitici;

nozioni di contabilità di Stato;

nozioni di legislazione sociale e norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

lettura e traduzione, senza l'uso del dizionario, dalla lingua inglese o tedesca, a scelta del candidato, di brani che trattano di argomenti di chimica.

Art. 11.

La prova scritta indicata come prima prova del programma avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, *nel giorno* 11 *gennaio* 1979, *alle ore otto.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si intendono ammessi con riserva e si presenteranno a sostenere la prova scritta nella sede sopra indicata e nel giorno stabilito dal presente decreto senza alcun preavviso od invito.

Il diario della prova pratica indicata come seconda prova del programma di cui all'art. 10 del presente decreto sarà fissato con successivo provvedimento e ne sarà data singolarmente comunicazione agli interessati circa l'ora e il luogo in cui detta prova pratica si svolgerà.

L'amministrazione si riverva di variare la data degli esami per ragioni di forza maggiore. Tali eventuali variazioni saranno singolarmente comunicate agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso della prova scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato la prova scritta e pratica sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nella prova scritta e pratica e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatora in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati chimici in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, laboratori chimici, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei prescritti requisiti.

Ai medesimi impiegati, verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1978
Registro n. 41 *Finanze, foglio n.* 272

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 2.000)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (provinica di . . . .) via . . . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso a diciotto posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, laboratori chimici.

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere la prova orale di lingua straniera in (specificare se inglese o tedesca) . . (1) . . . .

Data, . .

Firma . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni.

Visto per l'auntenticità della firma del sig. . . .

(1) Indicare gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina.

(9351)

MINISTERO DELLA SANITA

Elenco dei primari di neurologia idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 47 che prevede l'inclusione in appositi elenchi dei sanitari che prestino servizio di ruolo nella rispettiva e corrispondente qualifica e disciplina all'entrata in vigore della citata legge, a seguito di pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, ovvero per titoli ed esami, presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici al fine di partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli ospedali di cui al titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132, a prescindere dal possesso del requisito della idoneità nazionale o regionale o del tirocinio pratico di cui agli articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificati dalla citata legge;

Vista la domanda del sottoindicato sanitario che ha documentato il proprio diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di neurologia in base al posseso dei requisiti previsti dal citato comma primo dell'art. 47;

Decreta:

Articolo unico

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di neurologia presso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità regionale in quanto in servizio di ruolo al 20 maggio 1975 nella corrispondente qualifica e disciplina presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici:

Pazzagli Piero, nato a Colle Val d'Elsa il 25 giugno 1938.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(9236)

OSPEDALE DI CASERTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente chirurgo del servizio di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caserta.

(4200/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100783330)